



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la  
Grandine, Società Cooperativa**

**Via Carlo Poma, 42 - 20129 Milano**

**Tel +39 02 89 69 3700- Fax +39 02 73 95 38 70**

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Registro Imprese di  
Milano: 04348610967

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'ISVAP  
alla Sezione II - n° iscr. 2.00003 Numero REA MI - 1740946

**Fondata nel 1880**

Sede principale: Schweizerische Hagel -  
Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft  
Seilergraben 61, 8001 Zurigo, Svizzera - Numero di  
Registro Imprese di Zurigo: CH-020.5.901.320-7  
Tel. +41 44 257 22 11, Fax: +41 44 257 22 12 -, Sito  
Internet: [www.hagel.ch](http://www.hagel.ch)

## Fascicolo Informativo

Edizione aggiornata al Febbraio 2011

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE PRODUZIONI VEGETALI CONTRO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

## Agevolato da Contribuzione Pubblica

Sito Internet

[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)

### **IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:**

- Nota Informativa comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione comprensive dell'informativa sulla privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA  
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**



# INDICE

Nota Informativa .....pag. 1

Introduzione .....pag. 1

A. Informativa relativa all'Impresa .....pag. 1

B. Informazioni sul contratto .....pag. 2

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .....pag. 7

Glossario .....pag.10

Condizioni di Assicurazione .....pag. 18

▪ Condizioni Generali di Assicurazione .....pag. 18

▪ Condizioni Speciali di Assicurazione .....pag. 27

Informativa sulla Privacy



## NOTA INFORMATIVA

### Copertura Assicurativa delle Produzioni Vegetali contro i Danni da Avversità Atmosferiche

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*


*Il Contraente e, per i contratti stipulati in forma collettiva, l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

*Eventuali aggiornamenti successivi del presente Fascicolo Informativo aggiornato al mese di febbraio 2011, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere pubblicati sul sito della Compagnia [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it).*

## PREMESSA

Gentile Cliente, questo Fascicolo informativo illustra le **condizioni d'assicurazione che regolamentano il suo contratto di assicurazione** con Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa – Sede secondaria italiana e le garanzie a copertura dei danni contro le avversità atmosferiche offerte dalla nostra Compagnia.

Per facilitare la lettura del fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 10) che definisce il significato dei principali **termini ricorrenti nel contratto**. Essi sono evidenziati **in verde nella Nota informativa**.

Abbiamo inoltre evidenziato in grassetto alcune **frasi che Le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati con il simbolo .

## A. INFORMATIVA RELATIVA ALL'IMPRESA

### 1. Informazioni generali

Il Contratto è concluso con:

- a. **Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa**, fondata nel 1880;
- b. **Sede legale e Direzione Generale: Seilergraben 61, 8001 Zurigo -Svizzera;**
- c. **Sede secondaria italiana con cui viene concluso il contratto: Via Carlo Poma 42, 20129 Milano - Italia;**
- d. **Recapito telefonico: +39 0289693700 - sito internet: [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it) - indirizzo di posta elettronica: [info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it);**
- e. **La Sede secondaria italiana:**
  - è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con **Provvedimento ISVAP n. 2305 del 28/09/2004 e Provvedimento ISVAP n. 2848** del 6 dicembre 2010;
  - è iscritta all'**Albo delle imprese ISVAP alla Sezione II al n° 2.00003**;
  - **opera in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell'Autorità di vigilanza italiana (ISVAP).**

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2009) il patrimonio netto della Società, convertito al cambio Franco Svizzero/Euro del 31 dicembre 2009, ammonta ad Euro 23,6 milioni (CHF 35,0 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 6,7 milioni (CHF 10,0 milioni) mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 16,9 milioni (CHF 25,0 milioni). Sempre considerando la situazione dell'ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Sede secondaria italiana ammonta ad Euro 7,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale



sociale o fondo equivalente ammonta ad Euro 6 milioni mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 1,0 milioni.

L'indice di solvibilità - che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - riferito alla gestione danni è pari a 3,56 (356%).

Si precisa che l'indice di solvibilità è calcolato sulla base di quanto previsto dall'Accordo del 10/10/1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita che prevede, in sintesi, l'applicazione della vigente normativa europea (Direttiva) sul margine di solvibilità.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**DURATA:** il contratto può essere stipulato esclusivamente **senza tacito rinnovo**, con **durata temporanea o annuale e senza obbligo di disdetta**.

La scadenza contrattuale è quella indicata all'Art.10 "Decorrenza e cessazione della garanzia" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** ed è relativa ad un unico ciclo colturale del prodotto agricolo assicurato (come da Art. 2 - "Oggetto della garanzia" e Art. 11 "Stipula del contratto" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**), fatte salve specifiche deroghe contrattuali.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La **polizza individuale o collettiva a copertura delle avversità atmosferiche** è stipulata dal **contraente** con la **Società** in qualità di assicurato (polizza individuale) o per conto dei propri Soci (polizza collettiva). Ha la finalità di garantire, la copertura dei danni materiali e diretti subiti dai "frutti pendenti" dell'annata agraria assicurati in base alle garanzie prescelte.

La Società indennizza il **danno** di quantità del prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata che deve avere esatta corrispondenza con il piano di utilizzo del **fascicolo aziendale** (pena l'esclusione dal Contributo Pubblico).

Eventualmente può essere riconosciuto anche il **danno** di qualità, se previsto dalle **Condizioni Speciali di Assicurazione** (come dagli Artt. 2, 3, 4, 5 - "Oggetto della garanzia", "Quantitativi assicurabili", "Produzioni vegetali assicurabili, prezzi e comuni ammessi", "Garanzie prestate" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**).

Le avversità atmosferiche assicurabili con contributo pubblico sono annualmente definite dal **Piano Assicurativo Annuale Nazionale tramite Decreto MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)**.

**Attualmente** sono le seguenti: **grandine, vento forte, gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia, colpo di sole, alluvione, vento sciroccale, eccesso di neve e sbalzo termico**.

Delle garanzie offerte dalla **polizza** saranno operanti solo quelle acquistate ed esplicitamente richiamate nel **contratto di assicurazione (scheda di polizza)**.

Eventuali allegati e appendici per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del **Contraente**, saranno oggetto di espressa pattuizione.

**AVVERTENZA:** le sopra indicate **garanzie hanno limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli **articoli 12, 20, 21, 23, 24, 31** ("Obblighi dell'assicurato, Esclusioni", "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia", "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", "Esagerazione dolosa del danno", "Entità dei campioni per i danni in prossimità della raccolta") delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**.

**AVVERTENZA:** le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza **dei limiti di indennizzo indicati in Polizza e sono soggette ad applicazione di una soglia minima di accesso al danno del 30%, di una franchigia sui valori assicurati e/o di scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione che comportano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**.



Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle **Condizioni Generali d'Assicurazione** negli Artt. 6, 7, 8 e 9 ("Soglia", "Franchigia", "Limiti di Indennizzo" e "Scoperto").

**AVVERTENZA:** l'assicurazione non è operante se i danni sono causati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate salvo quanto previsto dalle **Condizioni Speciali di Assicurazione** (Art. 20 "Esclusioni" delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**).

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione o alla fine del ciclo produttivo (iper maturazione), che sia dovuta a qualsiasi causa (es : condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- L'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche (trattamenti antiparassitari, ecc...) successive all'evento indennizzabile;
- Danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli, innalzamento della falda idrica, inondazione e alluvione;
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- danni conseguenti a fitopatie;
- incendio;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.

**Per facilitare la comprensione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione del limite di indennizzo, della soglia, della franchigia e dello scoperto in casi comuni a tutte le garanzie.**

**AVVERTENZE:**



- Limite d'Indennizzo:** la percentuale della **somma assicurata** interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

**Esempio**

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | <b>SOPRA SOGLIA E FRANCHIGIA FISSA AL 30% - APPLICAZIONE DEL LIMITE D'INDENNIZZO DEL 60%</b> |                  |               |            |              |                  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                                                                              |                  |               |            |              |                  |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                                                                              |                  |               |            |              |                  |
| SPECIE ASNACODI             | PARTIT A    | VALORE ASSICURATO | % DANNO                                                                                      | DANNO LORDO      | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO       |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 90                                                                                           | 4.050,00         | 97            | 30         | 60           | 12.096,00        |
|                             | 2           | 1.350,00          | 100                                                                                          | 1.350,00         |               |            |              |                  |
|                             | 3           | 250,00            | 90                                                                                           | 225,00           |               |            |              |                  |
|                             | 4           | 7.590,00          | 100                                                                                          | 7.590,00         |               |            |              |                  |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 95                                                                                           | 1.710,00         |               |            |              |                  |
|                             | 2           | 4.670,00          | 100                                                                                          | 4.670,00         |               |            |              |                  |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                                                                              | <b>19.595,00</b> |               |            |              | <b>12.096,00</b> |

- Soglia:** la percentuale minima di accesso al danno al di sotto del quale non si corrisponde alcun indennizzo. E' riferita al **valore assicurato** (iniziale o ridotto). Sono quindi ammessi all'indennizzo i danni che superano la **soglia** del 30% del suddetto **valore**



assicurato riferito all'intero prodotto (Art. 1 del Piano Assicurativo Annuale Nazionale), per singolo comune e per lo stesso Assicurato. Tale produzione è la **media della produzione annua** ottenuta nei tre anni precedenti, o la **produzione media** triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata

### Esempio

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | MANCATO SUPERAMENTO DELLA SOGLIA |                 |                |               |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                  |                 |                |               |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                  |                 |                |               |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                          | DANNO LORDO     | INDENNIZZABILE | % DANNO MEDIO |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                               | 1.035,00        | NO             | 18            |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                | -               | NO             |               |
|                             | 3           | 250,00            | 35                               | 87,50           | NO             |               |
|                             | 4           | 7.590,00          | 8                                | 607,20          | NO             |               |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                               | 720,00          | NO             |               |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                               | 1.120,80        | NO             |               |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                  | <b>3.570,50</b> |                |               |

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | SUPERAMENTO DELLA SOGLIA |                 |                |               |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                          |                 |                |               |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                          |                 |                |               |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                  | DANNO LORDO     | INDENNIZZABILE | % DANNO MEDIO |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                       | 1.035,00        | SI'            | 35            |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                        | -               | SI'            |               |
|                             | 3           | 250,00            | 35                       | 87,50           | SI'            |               |
|                             | 4           | 7.590,00          | 53                       | 4.022,70        | SI'            |               |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                       | 720,00          | SI'            |               |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                       | 1.120,80        | SI'            |               |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                          | <b>6.986,00</b> |                |               |

**Franchigia:** le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo. L'importo della franchigia è calcolata sul **valore assicurato** (iniziale o ridotto) e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.

### Esempio

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | SOTTO SOGLIA - FRANCHIGIA FISSA 30% |                 |               |            |              |            |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                     |                 |               |            |              |            |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                     |                 |               |            |              |            |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                             | DANNO LORDO     | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                                  | 1.035,00        | 20            | 30         | 0            | 0          |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                   | -               |               |            |              |            |
|                             | 3           | 250,00            | 35                                  | 87,50           |               |            |              |            |
|                             | 4           | 7.590,00          | 15                                  | 1.138,50        |               |            |              |            |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                                  | 720,00          |               |            |              |            |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                                  | 1.120,80        |               |            |              |            |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                     | <b>4.101,80</b> |               |            |              | <b>0</b>   |



| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | SOPRA SOGLIA - FRANCHIGIA FISSA 30% |                 |               |            |              |                 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                     |                 |               |            |              |                 |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                     |                 |               |            |              |                 |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                             | DANNO LORDO     | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO      |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                                  | 1.035,00        | 35            | 30         | 5            | 1.008,00        |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                   | -               |               |            |              |                 |
|                             | 3           | 250,00            | 35                                  | 87,50           |               |            |              |                 |
|                             | 4           | 7.590,00          | 53                                  | 4.022,70        |               |            |              |                 |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                                  | 720,00          |               |            |              |                 |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                                  | 1.120,80        |               |            |              |                 |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                     | <b>6.986,00</b> |               |            |              | <b>1.008,00</b> |

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | SOTTO SOGLIA - FRANCHIGIA A SCALARE DA 30% A 10% |                 |               |            |              |            |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                                  |                 |               |            |              |            |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                                  |                 |               |            |              |            |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                                          | DANNO LORDO     | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                                               | 1.035,00        | 18            | 30         | 0            | 0          |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                                | -               |               |            |              |            |
|                             | 3           | 250,00            | 35                                               | 87,50           |               |            |              |            |
|                             | 4           | 7.590,00          | 8                                                | 607,20          |               |            |              |            |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                                               | 720,00          |               |            |              |            |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                                               | 1.120,80        |               |            |              |            |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                                  | <b>3.570,50</b> |               |            |              | <b>0</b>   |

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | SOPRA SOGLIA - FRANCHIGIA A SCALARE DA 30% A 10% |                 |               |            |              |                 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                                  |                 |               |            |              |                 |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                                  |                 |               |            |              |                 |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                                          | DANNO LORDO     | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO      |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 23                                               | 1.035,00        | 35            | 20         | 15           | 3.024,00        |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                                | -               |               |            |              |                 |
|                             | 3           | 250,00            | 35                                               | 87,50           |               |            |              |                 |
|                             | 4           | 7.590,00          | 53                                               | 4.022,70        |               |            |              |                 |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 40                                               | 720,00          |               |            |              |                 |
|                             | 2           | 4.670,00          | 24                                               | 1.120,80        |               |            |              |                 |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                                  | <b>6.986,00</b> |               |            |              | <b>3.024,00</b> |



- **Scoperto:** è un'ulteriore parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. Viene convenuto al momento della stipula del contratto.

#### Esempio

| ASSICURATO                  | ROSSI MARIO |                   | <b>SOPRA SOGLIA FRANCHIGIA FISSA AL 30% E APPLICAZIONE DI UNO SCOPERTO DEL 10%</b> |                  |               |            |              |                 |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| COMUNE                      | LUGO        |                   |                                                                                    |                  |               |            |              |                 |                         |
| SPECIE (PRODOTTO)           | PESCHE      |                   |                                                                                    |                  |               |            |              |                 |                         |
| SPECIE ASNACODI             | PARTITA     | VALORE ASSICURATO | % DANNO                                                                            | DANNO LORDO      | % DANNO MEDIO | FRANCHIGIA | % INDENNIZZO | INDENNIZZO      | INDENNIZZO CON SCOPERTO |
| 671 - Pesche Precoci Gar. B | 1           | 4.500,00          | 50                                                                                 | 2.250,00         | 69            | 30         | 39           | 7.862,40        | 7.076,16                |
|                             | 2           | 1.350,00          | 0                                                                                  | -                |               |            |              |                 |                         |
|                             | 3           | 250,00            | 90                                                                                 | 225,00           |               |            |              |                 |                         |
|                             | 4           | 7.590,00          | 100                                                                                | 7.590,00         |               |            |              |                 |                         |
| 687 - Pesche Gar. B         | 1           | 1.800,00          | 51                                                                                 | 918,00           |               |            |              |                 |                         |
|                             | 2           | 4.670,00          | 63                                                                                 | 2.942,10         |               |            |              |                 |                         |
|                             |             | <b>20.160,00</b>  |                                                                                    | <b>13.925,10</b> |               |            |              | <b>7.862,40</b> | <b>7.076,16</b>         |

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile così come indicato dagli Artt. 11, 12, 21 delle Condizioni Generali d'Assicurazione ("Stipula del contratto", "Obblighi dell'assicurato", "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia").

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società (e nel caso di polizza collettiva anche al Contraente) di ogni aggravamento o diminuzione del rischio indicando gli estremi della variazione intervenuta così come previsto dall' Art. 18 "Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). In particolare si porta all'attenzione che, in caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Ad esempio, qualora l'Assicurato dichiari di disporre di adeguati sistemi di protezione (come reti antigrandine, antibrina, irrigui, ecc...), e successivamente non li attivi, ciò comporta un aggravamento del rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione, il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l'indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell'indennizzo.

#### 6. Premi

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla data contrattualmente convenuta.

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, alle tariffe, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate indicate sul contratto di assicurazione (scheda di polizza).

Per le modalità di pagamento del premio si rinvia all'Art. 13 (Pagamento del premio) delle Condizioni Generali d'Assicurazione ed alle singole intese stabilite nelle polizze collettive.

Per il frazionamento del premio verranno applicati oneri aggiuntivi pari allo 0,35% per ogni quindicina di posticipo.





Il **premio** è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L'importo indicato in **polizza** è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all'**intermediario**.

E' facoltà della **Società** e, nei limiti dalla stessa fissati, dell'**intermediario** applicare sconti sul **premio** e per tutta la durata del **contratto** qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.

I mezzi di pagamento del **premio** accettati dalla **Società**, ai sensi della vigente normativa "antiriciclaggio", sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata normativa.

Il premio è fisso e pertanto, ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto societario, gli assicurati non diventano membri della stessa società cooperativa.

## 7. **Rivalse**

**AVVERTENZA:** La **Compagnia** rinuncia al diritto di rivalsa e surroga.

## 8. **Diritto di recesso**

**AVVERTENZA:** Considerata la durata temporanea dei contratti non è previsto il diritto di recesso da parte del **Contraente** e/o della **Compagnia** **tranne nei casi previsti dalla legge**.

## 9. **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalla scadenza contrattualmente pattuita mentre gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile..

Per quanto riguarda la denuncia dei **Sinistri**, l'**Assicurato** o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 23 delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** ("*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*"), pena la perdita del diritto all'**indennizzo** o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. **Considerata la particolarità dei rischi assicurati, i termini e le modalità previste per la denuncia dei Sinistri sono elementi fondamentali per la corretta determinazione e l'eventuale contenimento del danno.**

## 10. **Legge applicabile al contratto**

Il **contratto** è soggetto alla legge italiana ed è da questa regolato.

## 11. **Regime fiscale**

Il premio di assicurazione, in quanto riferito ad un **contratto** agevolato da contributo pubblico non è assoggettato ad imposta sulle assicurazioni.

# C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## 12. **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA:** In caso di **sinistro** l'**Assicurato/Contraente** deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il **danno**;
- dare avviso scritto del **Sinistro** all'**Intermediario della Società** entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
- nel caso di danni da **gelo/brina e sbalzo termico** la **denuncia** deve essere inoltrata in Direzione, tramite telegramma, fax o e-mail entro il giorno successivo all'evento.
- Qualora il prodotto sia giunto a maturazione, l'**Assicurato** può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della **Società** e il **Contraente**. Deve altresì lasciare i campioni per la stima del **danno** che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto



passante per la zona centrale di ogni **partita** denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle **Condizioni Speciali di Assicurazione** (Art. 30 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**);

- dare dimostrazione della realtà e dell'entità del **danno**, tenere a disposizione della **Società** e dei **Periti** ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la **Società** e i **periti** ritenessero necessari esperire presso terzi;
- presentare, a richiesta della **Società**, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al **sinistro** (esempio: dati meteorologici).

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, secondo quanto previsto dall'Art. 1915 del Codice Civile.**

Per le precisazioni sugli "*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*" si rimanda a quanto previsto dall'Art. 23 delle **Condizioni Generali d'Assicurazione**.

Per tutti gli aspetti della procedura di quantificazione del **danno** e di liquidazione si rimanda a quanto previsto dagli Artt. 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 35 delle **Condizioni Generali d'Assicurazione** (*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, Risultanze della perizia, Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta, Riserve ed osservazioni, Perizie d'appello, Norme particolari della perizia d'appello, Modalità della perizia d'appello e Pagamento dell'indennizzo*).

**AVVERTENZA:** le spese per la stima del **danno** sono concordate fra le parti.

### **13. Reclami**

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei **sinistri**, anche qualora riguardino soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel ciclo operativo della **Compagnia**, devono essere inoltrati per iscritto alla **Società, Ufficio Reclami**:

- **Tramite raccomandata a: Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa, Ufficio Reclami - Via Carlo Poma n. 42 - 20129 MILANO**
- **Tramite Telafax al numero: +39 0273953870**
- **Tramite posta elettronica a: [reclami@assicurazionegrandine.it](mailto:reclami@assicurazionegrandine.it)**

Possono essere presentati all'**ISVAP** (in **Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353**) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari;
- già presentati direttamente alle **imprese di assicurazione** e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno avuto un esito non ritenuto soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

**I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:**

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'**impresa di assicurazione** e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al **contratto** dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'**ISVAP** faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il **Contraente**.



## **14. Arbitrato**

- AVVERTENZA:** L'ammontare del danno è concordato in accordo fra le Parti con le seguenti modalità:
- direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata (perito estimatore libero professionista), con l'Assicurato o persona da lui designata;
  - fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo, i due Periti devono nominare un terzo perito. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.** Per i tempi e le modalità si rimanda agli Artt. 32, 33 e 34 delle Condizioni Generali d'Assicurazione (Perizia d'appello, Norme particolari della perizia d'appello, modalità della perizia d'appello)

- AVVERTENZA:** è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

## **15. Altre informazioni precontrattuali**

Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, posta elettronica o fax.



## GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

### AGENTE DI ASSICURAZIONE

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione esercitando l'attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. L'agente di assicurazione deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall'ISVAP.

### APPEZZAMENTO

Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzioni di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attivi (reti antigrandine, ecc...).

### ARBITRATO

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore.

La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

### ASNACODI

Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa Contraenti.

### ASSICURATO

Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

### ASSICURAZIONE

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

La funzione che svolge l'assicurazione è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato.

L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti.

### ASSICURAZIONE PLURIMA

Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio sullo stesso bene (ad esempio: appezzamento) e per un comune periodo di tempo, l'assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diverse Compagnie assicuratrici.

### AZIENDA AGRICOLA

Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. lgs. 18.05.2001 n. 228). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.



### **BENEFICIARIO**

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell'assicurato debbono coincidere.

### **BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Riporta i risultati di ogni perizia (in forma percentuale), con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti. Inoltre deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato.

### **BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE**

Il broker o mediatore è l'intermediario (vedi definizione di "intermediario") che agisce su incarico del cliente ma, a differenza dell'agente, non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione. L'agente di assicurazione deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall'ISVAP.

### **CARENZA (PERIODO DI)**

Periodo che intercorre tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace (esempio: ore 12 del giorno successivo alla data di notifica).

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

### **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali. Inoltre descrivono, con apposite tabelle di danno, le valutazioni convenzionali delle differenti traumatologie dei prodotti assicurati.

### **CONSORZIO DI DIFESA**

Associazione di imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. Possono stipulare le polizze collettive (Contraente).

### **CONTRAENTE**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato.

Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

### **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (SCHEDA DI POLIZZA)**

Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da evento. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Il contratto di assicurazione o scheda di polizza contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 203/1999;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa corrente relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche e integrazioni, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale Nazionale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/2009.



## **DANNO**

Pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

## **DATI A CARATTERE PERSONALE**

I dati personali (Art. 4 c.1 lett b) del D.lgs 196/03) identificano le informazioni relative alla persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale.

## **DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

## **DENUNCIA DI SINISTRO**

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro.

Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

## **DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI**

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

## **FASCICOLO AZIENDALE**

Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola.

Identificato dal codice fiscale (CUAA), il fascicolo aziendale contiene: dati anagrafici, ubicazione dell'azienda, dati di produzione ed ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione.

Deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni anno prima della richiesta di preventivi assicurativi agli intermediari.

## **FRANCHIGIA ASSOLUTA**

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato.

E' espressa in percentuale si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori.

Rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

## **FRANCHIGIA FISSA**

E' calcolata sul valore assicurato e non si modifica al variare dell'entità del danno.

## **FRANCHIGIA A SCALARE**

E' calcolata sul valore assicurato e il suo ammontare decresce all'aumentare dell'entità del danno fino ad un valore minimo stabilito dalle condizioni contrattuali.

## **IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI**

Imposta che si applica ai premi imponibili versati dai contraenti. E' prevista dalle norme di legge vigenti ed è indicata, ove dovuta, nello sviluppo del premio nella scheda di polizza.

## **INDENNIZZO**

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro, denunciato secondo le norme contrattuali.

L'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.



### **INDICE DI SOLVIBILITA'**

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri.

### **INTERMEDIARIO**

Intermediario è la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano. Devono acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati nonché agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

### **ISVAP**

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **LIMITE DI INDENNIZZO**

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

### **PARTITA**

La Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun Appezamento situato in un medesimo Comune.

### **PERITO**

In genere, libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

### **PIANO ASSICURATIVO ANNUALE NAZIONALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF)**

Il piano annuale per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, è stabilito dal MIPAAF ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, e determina i prodotti assicurabili, le garanzie, gli eventi assicurabili e le condizioni per l'accesso e la determinazione della spesa per premi assicurativi ammissibile a contributo statale.

### **POLIZZA COLLETTIVA**

Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Nella polizza collettiva, l'evento è riferito ad una persona in quanto facente parte di un gruppo omogeneo (esempio: Consorzi di Difesa).



### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle Generali sia quelle Speciali.

E' un contratto aleatorio (che dipende dalla sorte con margine di rischio).

### **PREMIO**

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore.

Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi: il premio puro, i caricamenti, le imposte. Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

### **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.

### **PRODOTTO**

Le specie vegetali assicurabili indicate dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale approvato per Decreto MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

### **PROVVIGIONE**

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

### **QUANTITA' MEDIA AZIENDALE**

La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta nei tre degli ultimi cinque anni antecedenti l'assicurazione, scartando il migliore e il peggiore risultato ottenuto. In presenza dei soli ultimi tre anni essi costituiranno la media produttiva aziendale. Quando non siano disponibili i dati definitivi riguardanti la produzione dell'ultimo anno, il periodo da prendere in considerazione, come sopra definito, potrà slittare a ritroso di un anno. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie.

### **QUIETANZA**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

### **RIDUZIONE**

Il capitale assicurato si può ridurre a seguito di eventi non in garanzia determinando una riduzione conseguente del premio di polizza.

### **RISCHI ESCLUSI**

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

### **RISCHIO**

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.





### **SCOPERTO**

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. Espresso in percentuale o cifra fissa, si applica sul danno indennizzabile, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori perché in funzione dell'entità del danno.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **SOCIETA' (COMPAGNIA ASSICURATRICE)**

L'impresa assicuratrice Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa. La Società esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (vedi assicurazione). L'impresa assicuratrice incassa i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L'impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

### **SOGLIA DI DANNO**

La percentuale minima di accesso al danno al di sotto del quale non si corrisponde alcun indennizzo. E' riferita al valore assicurato (iniziale o ridotto). Sono quindi ammessi all'indennizzo i danni che superano la soglia del 30% del suddetto valore assicurato riferito all'intero prodotto (Art. 1 del Piano Assicurativo Annuale Nazionale), per singolo comune e per lo stesso Assicurato. Tale produzione è la media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

### **SOMMA ASSICURATA (VALORE ASSICURATO)**

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile).

### **SOPRASSICURAZIONE**

Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile) al momento della stima del danno. Se la soprassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

### **VALORE ASSICURATO**

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

### **VARIETA'**

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie e sottospecie. Per l'uva da vino è costituita dal l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini IGT, DOC, DOCG, DOC superiore e uve per selezioni speciali. La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo comune.



## DEFINIZIONE DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSICURABILI

**Gli effetti delle diverse Avversità, con esclusione della Grandine, devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

### GELO E BRINA

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno (quando non diversamente specificato nelle Condizioni Generali e Speciali di Polizza ci si riferisce al Gelo/Brina primaverile).

### ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di 10 dieci giorni antecedenti la data dell'evento denunciato, e/o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate.

### VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

### SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alla media quinquennale del periodo calcolata su un arco temporale di 30 trenta giorni antecedenti la data dell'evento denunciato che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

### ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

### COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori ai 40° centigradi), che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione.

### ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

### SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche



**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Soc. Coop.**  
Sede secondaria italiana - Milano

giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.

### **VENTI SCIROCCALI**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

---

**Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa - Sede secondaria italiana è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

Il rappresentante legale  
Il Rappresentante Generale per l'Italia  
Dott. Gianfranco Rossetti

**Il fascicolo informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it), nella sezione "Prodotti".**



---

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### Art. 2 - Oggetto delle garanzie

La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, se indicate sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio.

Il danno di qualità viene riconosciuto se previsto dalle Condizioni Speciali del prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed è relativa ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

#### Art. 3 – Produzioni vegetali assicurabili, prezzi e comuni ammessi

Sono definiti annualmente dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale approvato per Decreto MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

#### Art. 4 – Quantitativi assicurabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 102/04, per ciascun prodotto assicurato è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

#### Art. 5 – Garanzie prestate

- **GRANDINE**
- **PLURIRISCHIO** con le garanzie previste dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale approvato per Decreto MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

#### Art. 6 – Soglia

**I danni che superano la soglia di danno del 30% del valore assicurato per singolo prodotto e per singolo comune (in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 12.939 del 13/10/2008), sono ammessi all'indennizzo.**

Al superamento della suddetta soglia di danno, il danno per singolo prodotto e per singolo comune viene risarcito al netto della franchigia contrattuale.

#### Art. 7 – Franchigia

##### **Franchigia Fissa:**

Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

**L'importo della franchigia è calcolato sul valore assicurato (iniziale o ridotto).**

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle calamità grandine e vento forte è del 10% con possibilità di scelta delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%, ad esclusione di:



- Tabacco, orticole (ad esclusione del pomodoro), cocomeri, meloni e colture da seme: con franchigia minima del 15%;
- Vivai: con franchigia minima del 20%.

Per tutte le altre avversità previste dal Piano Assicurativo e indicate sul contratto di assicurazione è obbligatoria la franchigia fissa e assoluta del 30% del valore assicurato (iniziale o ridotto).

#### **Franchigia Scalare:**

Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

**L'importo della franchigia scalare è calcolato sul valore assicurato (iniziale o ridotto).**

**L'aliquota di franchigia scalare è concessa solo per le avversità Grandine e Vento Forte.**

Di seguito indichiamo le varie tipologie di scalarità:

#### **Tabelle di scalarità 30 →20**

| Danno    | Franchigia | Danno liquidato |
|----------|------------|-----------------|
| 30       | 30         | 0               |
| 31       | 29         | 2               |
| 32       | 28         | 4               |
| 33       | 27         | 6               |
| 34       | 26         | 8               |
| 35       | 25         | 10              |
| 36       | 24         | 12              |
| 37       | 23         | 14              |
| 38       | 22         | 16              |
| 39       | 21         | 18              |
| 40       | 20         | 20              |
| 41 - 100 | 20         | 21 - 80         |

#### **Tabelle di scalarità 30 →15**

| Danno    | Franchigia | Danno liquidato |
|----------|------------|-----------------|
| 30       | 30         | 0               |
| 31       | 28         | 3               |
| 32       | 27         | 5               |
| 33       | 26         | 7               |
| 34       | 25         | 9               |
| 35       | 24         | 11              |
| 36       | 22         | 14              |
| 37       | 20         | 17              |
| 38       | 18         | 20              |
| 39       | 16         | 23              |
| 40       | 15         | 25              |
| 41 - 100 | 15         | 26 - 85         |

#### **Tabelle di scalarità 30 →10**

| Danno   | Franchigia | Danno liquidato |
|---------|------------|-----------------|
| 30      | 30         | 0               |
| 31      | 28         | 3               |
| 32      | 26         | 6               |
| 33      | 24         | 9               |
| 34      | 22         | 12              |
| 35      | 20         | 15              |
| 36      | 18         | 18              |
| 37      | 16         | 21              |
| 38      | 14         | 24              |
| 39      | 12         | 27              |
| 40      | 10         | 30              |
| 41 -100 | 10         | 31 - 90         |

Per le avversità gelo e brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia, siccità, eccesso di neve, alluvione, colpo di sole, singole o combinate fra loro, la franchigia è fissa e assoluta e pari al 30% del valore assicurato (iniziale o ridotto).



### Art. 8 – Limite di Indennizzo

**La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.**

**Il limite di indennizzo al netto della franchigia viene applicato sul danno medio calcolato per prodotto/comune.**

Il limite d'indennizzo per le avversità atmosferiche, ad eccezione della grandine e del vento forte è pari al 60% del valore assicurato residuo.

Per la grandine e il vento forte sono previste le percentuali massime di indennizzo esclusivamente per i sotto indicati prodotti:

- orticole e colture da seme: 75%;
- cocomeri, meloni e tabacco: 80%;
- vivai di vite, piante madri di vite portainnesto: 75%;
- vivai di piante da frutto e di pioppi: 70%.

### Art. 9– Scoperto

E' un'ulteriore parte del danno indennizzabile che può essere a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. **L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.**

### Art. 10 – Decorrenza e cessazione della garanzia

**Le garanzie decorrono** per ogni singolo certificato di assicurazione:

- per gli eventi **grandine e vento forte**: dalle ore 12.00 del **secondo giorno** successivo a quello della notifica, sempreché l'evento sia assicurato e si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;
- per gli eventi, **gelo-brina primaverile, alluvione, sbalzo termico ed eccesso di neve**: dalle ore 12.00 del **sesto giorno** successivo a quello della notifica, sempreché detti eventi siano assicurati e si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;

Per il gelo/brina primaverile e lo sbalzo termico comunque le garanzie non decorrono prima del 15 marzo. Per l'eccesso di neve comunque la garanzia non decorre prima del 20 ottobre.

- per l'evento **siccità, eccesso di pioggia, venti sciroccali e colpo di sole** : dalle ore 12.00 del **ventesimo giorno** successivo a quello della notifica, sempreché detto evento sia assicurato e si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Per siccità, colpo di sole e vento sciroccale le garanzie non decorrono prima del 15 giugno.

Per notifica si intende la comunicazione alla Società a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, all'invio tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail certificata. . Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro 15 giorni dalla stipula, al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla stipula e nelle more la garanzia si intende operante.

**La garanzia cessa a maturazione commerciale di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.**

In ogni caso, per le avversità riportate sotto, la garanzia non può essere protratta oltre le date indicate.

- **Eccesso di neve** non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- **Grandine e Alluvione** non oltre le ore 12.00 del 10 novembre;
- **Eccesso di pioggia, Siccità, Sbalzo termico, Venti sciroccali e Colpo di sole** non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- **Vento forte**: 20 (venti) giorni prima della maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- **Gelo/brina primaverile** non oltre le ore 12 del 30 maggio;
- **Gelo autunnale**: non oltre le ore 12 del 10 Ottobre.



### Art. 11 – Stipula del contratto

**Le Polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi ed hanno durata massima annuale e comunque non oltre il 30 Novembre.**

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti prima della notifica da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia “**Anterischio nel periodo di carenza**”, **l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società**, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

### Art. 12 – Obblighi dell'assicurato

**L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune. L'intera produzione aziendale è la quantità media della produzione ottenuta nei tre degli ultimi cinque anni antecedenti l'assicurazione, scartando il migliore e il peggiore risultato ottenuto. In presenza dei soli ultimi tre anni essi costituiranno la media produttiva aziendale.** Quando non siano disponibili i dati definitivi riguardanti la produzione dell'ultimo anno, il periodo da prendere in considerazione, come sopra definito, potrà slittare a ritroso di un anno. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie.

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.

### Art. 13 - Pagamento del premio

**Il premio deve essere corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla data contrattualmente convenuta.**

### Art. 14 – Doveri dell'Assicurato sulle colture

**L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura** richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende valido **anche in caso di danno.**

### Art. 15 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Al momento della compilazione del certificato di assicurazione (scheda di polizza), o anche successivamente, all'atto della presentazione di una denuncia di danno, **l'Assicurato deve dichiarare alla Società se i prodotti sono assicurati presso altri assicuratori** ed in tal caso per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di danno si farà riferimento all'intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente), superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

### Art. 16 – Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.



### Art. 17 – Rettifiche conteggi

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

### Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

### Art. 19 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali ed il fascicolo aziendale relativi alle produzioni assicurate al fine della definizione del danno.

### Art. 20 – Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla **non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione o alla fine del ciclo produttivo (iper maturazione)**, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali** e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- **l'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche** (trattamenti antiparassitari, ecc...) successive all'evento indennizzabile;
- **danni indiretti** (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli; innalzamento della falda idrica, inondazione e alluvione;
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione;
- danni dovuti a **malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione**;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- danni dovuti a **cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura**;
- danni conseguenti a **fitopatie**;
- incendio;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.

### Art. 21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

**Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.**

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.





### Art. 22 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, **ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio**, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da avversità assicurate purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

### Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) **darne avviso all'Intermediario della Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento** o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

**Nel caso di danni da gelo/brina e sbalzo termico** la denuncia deve essere inoltrata in Direzione (Via Poma, 42, 20129 Milano), tramite telegramma, fax o e-mail **entro il giorno successivo dall'evento**;

b) **segnalare l'entità presumibile del danno per singola avversità**;

c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture**;

d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo art. 30 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

e) mettere a disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione media storica;

f) informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi a, b, c, d, e, e, f, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'art. 21- *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 30 giorni dalla data dell'evento.

**La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.**

### Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

### Art. 25 – Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Nota Informativa.

### Art. 26 – Mandato del perito

Il Perito di cui all'art. 25 - *Modalità per la rilevazione del danno*, deve:

- stabilire l'epoca più idonea per la perizia;
- accertare la data in cui l'evento in garanzia si è verificato;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato



- della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
  - accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
  - accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 30 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
  - procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

### Art. 27- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione; **in tale caso il Perito procederà alla quantificazione del danno mediante un Bollettino di perizia.**

**La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.**

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per la produzione assicurata in base alle seguenti norme:

- 1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito di evento assicurato devono essere rapportate alla quantità assicurata (media storica delle rese ottenute negli ultimi tre o cinque anni) di ogni varietà, oppure alla quantità realmente ottenibile ove questa sia inferiore a detto valore, al netto delle perdite per danni dovuti ad eventi non in garanzia;**
- 2. la compromissione della qualità, per la sola garanzia grandine, sarà valutata convenzionalmente in base alle tabelle allegate e la percentuale risultante dovrà essere rapportata al prodotto residuo;**
- 3. la somma delle centesime parti di danno di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo, al quale vanno detratte le centesime parti di danno relative ai danni da eventi non assicurati o non in garanzia.**

Se il danno totale non è espresso da numeri interi viene arrotondato per eccesso o per difetto.

### Art. 28- Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali “Riserve” ed “Osservazioni” formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

**In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro 3 giorni non festivi a quella della perizia.**

Trascorsi tre 3 giorni da tale consegna o spedizione al Contraente, il predetto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 32 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

### Art. 29- Riserve ed Osservazioni nel Bollettino di campagna

**Le “Riserve” sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal perito al momento della stima.**

**Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio.** Le “Osservazioni” sono puntualizzazioni del perito estimatore.

### Art. 30- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, **l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società – Via Poma 42, 20129 Milano a mezzo telegramma, e-mail o telefax (02/73953870).**

Egli deve, altresì, **lasciare regolari campioni** (art. 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della*



raccolta) per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli art. 26 e 27 – *Mandato del Perito e Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società

### **Art. 31- Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta**

**I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata.** Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al cinque per cento della produzione assicurata salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

### **Art. 32- Perizia d'appello**

**L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.**

**A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società – Via Poma 42, 20129 Milano.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due Periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza - Convenzione.

**Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia** e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

### **Art. 33 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;** nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'art. 31 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'art. 27 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.**

### **Art. 34 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a**



qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'art. 17 - *Rettifiche dei conteggi*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

#### Art. 35 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, deve essere effettuato all'Assicurato entro 60 giorni dal raccolto per le polizze individuali, purché il premio sia stato interamente pagato e, nel caso delle polizze collettive, nei termini ed alla condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Convenzione.

#### Art. 36 - Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

#### Art. 37 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il certificato di assicurazione.

#### Art. 38 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le **norme della legge italiana**.

#### Art. 39 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli elementi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società – Via Poma 42, 20129 Milano - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro 10 giorni, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

#### Art. 40 - Trasformazione del certificato di assicurazione in polizza in caso di mancata ammissione al contributo pubblico

Qualora il certificato di assicurazione grandine non sia ammesso per qualsivoglia motivo totalmente o parzialmente a contributo pubblico, il certificato verrà automaticamente trasformato in polizza avente le identiche condizioni e garanzie con premio totalmente a carico dell'assicurato.

L'assicurato, ricevuta la comunicazione del mancato finanziamento da parte del Contraente o della Compagnia, si impegna entro 15 giorni al pagamento del premio lordo contro quietanza mento da parte della Società.



---

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

---

### MONORISCHIO GRANDINE

#### PRODOTTO ASSICURATO

##### Art. 1

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia o difetto.

#### SEZIONE I: PRODOTTI ARBOREI

#### PRODOTTO FRUTTA

##### Art. 2

La garanzia ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per l'actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie;

La garanzia termina:

- alla maturazione di raccolta o prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 Novembre

##### Art. 3

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle corrispondenti tabelle A e B che seguono, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato in polizza.

Per quanto attiene ai prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Pesche, Susine, Mele, Pere, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo.

#### **ACTINIDIA**

| Tabella <b>CONVENZIONALE</b>                                                                                                                               | <b>A</b><br>% danno | <b>B</b><br>% danno |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve.                                                                                  | 0                   | 0                   |
| Qualche lesione lieve; singola lesione media.                                                                                                              | 30                  | 35                  |
| Deformazione lieve; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; singola lesione notevole.                                                         | 60                  | 65                  |
| Deformazione media; più lesioni medie; lesioni lievi non riparate.                                                                                         | 80                  | 85                  |
| Deformazione grave; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie o notevoli non riparate; fiori (*) e/o frutti abbattuti e/o distrutti. | 100                 | 100                 |

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.  
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo.



Il danno da perdita di superficie fogliare viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

**Tabella calcolo Coefficiente di danno per perdita superficie fogliare.**

| EPOCA DEL<br>SINISTRO* | % PERDITA DI SUPERFICIE FOGLIARE |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                        | <30                              | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| DECADI                 | COEFFICIENTE DI DANNO            |    |    |    |    |    |    |    |     |
| <b>1°GIU.</b>          | -                                | 9  | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30  |
| <b>2°GIU.</b>          | -                                | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35  |
| <b>3°GIU.</b>          | -                                | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| <b>1°LUG.</b>          | -                                | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35  |
| <b>2°LUG.</b>          | -                                | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| <b>3°LUG.</b>          | -                                | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25  |
| <b>1°AGO.</b>          | -                                | 5  | 7  | 9  | 11 | 12 | 13 | 15 | 18  |
| <b>2°AGO.</b>          | -                                | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 11 | 13 | 15  |
| <b>3°AGO.</b>          | -                                | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |

Il coefficiente, identificato dalla perdita di superficie fogliare e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Criteri di interpolazione della tabella:

Se la percentuale di perdita di superficie fogliare calcolata è pari o inferiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si utilizza il coefficiente minore della classe; se superiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si opta per quello relativo alla classe superiore.



**DRUPACEE: Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Pesche, Susine**

| Tabella CONVENZIONALE                                                                                                                                                                          | A<br>%<br>danno | B<br>%<br>danno |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima.                                                                                                                                          | 0               | 0               |
| Più lesioni minime; qualche lesione lieve.                                                                                                                                                     | 25              | 35              |
| Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media;.                                                                                                        | 40              | 55              |
| Deformazioni media; numerose lesioni lievi, più lesioni medie; qualche lesione; notevole; qualche lesione lieve non riparata.                                                                  | 70              | 75              |
| Deformazione grave; numerose lesioni medie, più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; frutti abbattuti e/o distrutti. | 100             | 100             |

**POMACEE: Mele**

| Tabella CONVENZIONALE                                                                                                                             | A<br>%<br>danno | B<br>%<br>danno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato.                                                                   | 0               | 0               |
| Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve.                                                                                   | 25              | 35              |
| Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata.                      | 40              | 55              |
| Deformazioni medie; più lesioni medie; qualche lesioni notevole; ondulato notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate.                    | 70              | 75              |
| Deformazione grave; numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; lesioni medie o notevoli non riparate; frutti abbattuti o distrutti. | 100             | 100             |

**POMACEE: Pere**

| Tabella CONVENZIONALE                                                                                                                             | A<br>%<br>danno | B<br>%<br>danno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime.                                                                                       | 0               | 0               |
| Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve.                                                                                                   | 25              | 35              |
| Deformazioni lievi; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata.                                      | 50              | 65              |
| Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate.                                       | 80              | 80              |
| Deformazione grave; numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; lesioni medie o notevoli non riparate; frutti abbattuti o distrutti. | 100             | 100             |

**ALTRE SPECIE: Cachi e Fichi**

|                                                                                                              | % danno |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato.                                                            | 0       |
| Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo.                                                | 20      |
| Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo.                                                        | 40      |
| Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo.                      | 70      |
| Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti. | 100     |



## PRODOTTO AGRUMI

### Art. 4

La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12 delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

- 1 giugno per : limoni (primo fiore)  
1 luglio per: arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma  
1 ottobre per: limoni estivi (verdelli)

Essa, fermo quanto previsto all'art.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 delle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

- 28 febbraio per: mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, Satsuma  
31 marzo per: limoni (primo fiore)  
30 aprile per: arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti  
31 maggio per: arance Varietà "Ovale" e "Valencia"  
31 agosto per: limoni estivi (verdelli)

### Art. 5

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

### Art. 6

**Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

|                                                                                                       | % danno |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo (flavedo).                                  | 0       |
| Deformazioni lievi;<br>più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo). | 30      |
| Deformazioni medie;<br>numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo).    | 60      |
| Deformazioni gravi;<br>incisioni all'endocarpo (polpa).                                               | 80      |
| Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti.                               | 100     |





## PRODOTTO UVA

### UVA DA VINO

#### Art. 7

La garanzia:

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del **10 Novembre**.

#### Art. 8

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità (se dovuta), secondo una delle sotto riportate opzioni, la cui valutazione, è CONVENZIONALMENTE calcolata sul prodotto residuo.

Dopo aver accertato la perdita di quantità, la qualità viene calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati in una delle seguenti opzioni (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

#### **OPZIONE A UVA DA VINO COD. 402 CS / 502 N**

|                                                     |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                     | 0    | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80/100 |
| Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo        | 0    | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75     |
| Maggiorazione coeff. base per ogni punto % di danno | 0.45 | 0.6  | 0.45  | 0.75  | 0.75  | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 0      |

Danno di Qualità: la garanzia decorre per le varietà medio tardive comunque non prima delle seguenti date fisse:

|                                   | <b>Decorrenza</b>    |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Italia Meridionale e Isole</b> | ore 12 del 20 Giugno |
| <b>l'Italia Centrale</b>          | ore 12 del 25 Giugno |
| <b>l'Italia Settentrionale</b>    | ore 12 del 1 Luglio  |

Per le varietà precoci: **Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Chardonnay, Riesling, Moscato, Incrocio Manzoni** la decorrenza della Qualità viene anticipata di cinque giorni.

#### Art. 9

Qualora si corrisponda un premio aggiuntivo, da concordare con la Direzione della Società, sono disponibili, **esclusivamente per uve I.G.T. (Indicazione geografica tipica), D.O.C. (Denominazione origine controllata) e D.O.C.G. (Denominazione origine controllata e garantita),** anche

- l'opzione B cod. 802;
- l'opzione C cod. 902.



**OPZIONE B UVA DA VINO COD. 802**

**UVA 802/ Prima Fase**

|                                                     |      |      |      |      |       |      |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                     | 0    | 10   | 20   | 30   | 40    | 50   | 60    | 70    | 80/100 |
| Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo        | 0    | 2.93 | 6.82 | 9.75 | 14.63 | 19.5 | 29.25 | 39.00 | 48.75  |
| Maggiorazione coeff. base per ogni punto % di danno | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.48 | 0.48  | 0.97 | 0.97  | 0.97  | 0      |

**UVA 802/ Seconda Fase**

|                                                     |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                     | 0    | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80/100 |
| Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo        | 0    | 6.30 | 14.70 | 21.00 | 31.50 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 100.00 |
| Maggiorazione coeff. base per ogni punto % di danno | 0.63 | 0.84 | 0.63  | 1.05  | 1.05  | 2.10  | 2.10  | 1.60  | 0      |

**OPZIONE C UVA DA VINO COD. 902**

**UVA 902/ Prima Fase**

|                                                     |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                     | 0    | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80/100 |
| Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo        | 0    | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75     |
| Maggiorazione coeff. base per ogni punto % di danno | 0.45 | 0.6  | 0.45  | 0.75  | 0.75  | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 0      |

**UVA 902/ Seconda Fase**

|                                                     |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentuale perdita di quantità                     | 0    | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | 80/100 |
| Coeff. danno di qualità sul prodotto residuo        | 0    | 6.30 | 14.70 | 21.00 | 31.50 | 42.00 | 63.00 | 84.00 | 100.00 |
| Maggiorazione coeff. base per ogni punto % di danno | 0.63 | 0.84 | 0.63  | 1.05  | 1.05  | 2.10  | 2.10  | 1.60  | 0      |

La perdita di qualità relativa alla **garanzia 802** ed alla **garanzia 902** decorre comunque non prima delle seguenti date fisse:

|                                   | <b>Prima Fase</b>    | <b>Seconda Fase</b>  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Italia Meridionale e Isole</b> | ore 12 del 20 Giugno | ore 12 del 20 Luglio |
| <b>l'Italia Centrale</b>          | ore 12 del 25 Giugno | ore 12 del 25 Luglio |
| <b>l'Italia Settentrionale</b>    | ore 12 del 1 Luglio  | ore 12 del 1 Agosto  |



Per le varietà precoci: **Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Chardonnay, Riesling, Moscati, Incrocio Manzoni** e la decorrenza della Qualità viene anticipate alle seguenti date:

|                                   | <b>Prima Fase</b>    | <b>Seconda Fase</b>  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Italia Meridionale e Isole</b> | ore 12 del 15 Giugno | ore 12 del 10 Luglio |
| <b>l'Italia Centrale</b>          | ore 12 del 20 Giugno | ore 12 del 15 Luglio |
| <b>l'Italia Settentrionale</b>    | ore 12 del 25 Giugno | ore 12 del 20 Luglio |

## **UVA DA TAVOLA**

### Art. 10

La garanzia:

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina alla maturazione commerciale di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 30 Ottobre.

### Art. 11

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:  
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
- b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:  
percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

La perdita di qualità viene riconosciuta solo ai grappoli che al momento dell'evento grandinigeno hanno caratteristiche rispondenti a quelle richieste per il prodotto Uva da Tavola.



## PRODOTTO OLIVE

### Art. 12

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ha inizio dall'allegazione;  
termina alle ore 12 del 31 Ottobre per le olive da tavola;  
alle ore 12 del 30 Novembre per le olive da olio.

## OLIVE DA OLIO

### Art. 13

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                             | % danno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illese; segni di percossa; ondulato.                                                        | 0       |
| Incisioni superficiali; ammaccature.                                                        | 10      |
| Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.                                             | 35      |
| Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo. | 60      |
| Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.                        | 100     |

## OLIVE DA TAVOLA

### Art. 14

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                             | % danno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illese; segni di percossa; ondulato.                                                        | 0       |
| Incisioni superficiali; ammaccature.                                                        | 30      |
| Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.                                             | 60      |
| Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo. | 80      |
| Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.                        | 100     |



## SEZIONE II                      PRODOTTI VIVAI

### VIVAI DI VITE

#### **Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio**

##### Art. 15

La garanzia

- ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca;
- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 10 Novembre.

##### Art. 16

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti di lavorazione o conservazione.

##### Art. 17

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

##### Art. 18

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili**, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % danno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illesi; lesioni interessanti la corteccia.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |
| Lesioni interessanti il cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25      |
| Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.                                                                                                                                                                            | 40      |
| Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.                                                                                                                                                                                                                                                             | 60      |
| Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.                                                                                                                                                                                                                                                     | 80      |
| Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"><li>• lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;</li><li>• asportazione totale del germoglio principale ed assenza dei ricacci giunti a maturazione.</li></ul> | 100     |

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

##### Art. 19

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.



## Piante madri di porta innesti di Vite

### Art. 20

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite;

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 15 Novembre.

### Art. 21

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi per ettaro.

### Art. 22

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 35 - 40 cm. circa.

### Art. 23

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                             | % danno |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.                                     | 0       |
| Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.                                            | 25      |
| Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.                                                | 50      |
| Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo.                                                    | 70      |
| Talee perse a seguito della troncatura del tralcio;<br>più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo. | 100     |

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

## Nesti di Vite

### Art. 24

La garanzia è prestata per i nesti, secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti. La garanzia:

- ha inizio dal germogliamento;
- termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 15 Novembre.

Si precisa che i nesti di vite possono essere assicurati esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile, rimane vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.



### Art. 25

I nesti per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro compreso fra 6,5 e 14 mm.
- b) lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm. sopra la gemma e 2 cm. sotto la gemma).

### Art. 26

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                                      | % danno |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale                                                             | 0       |
| Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo.                                                   | 40      |
| Nesti perse per troncatura del tralcio;<br>lacerazioni al cilindro centrale o al midollo, in prossimità della gemma; | 100     |

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.



## VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO

### Art. 27

La garanzia riguarda unicamente gli **astoni di un anno**, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo.

La garanzia:

- ha inizio dalla schiusa delle gemme;
- termina alle ore 12 del 15 Novembre.

### Art. 28

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % danno |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |
| Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.                                                                                                                                                                                                                    | 10      |
| Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate.<br>Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate.<br>Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati. Astoni svettati. | 30      |
| Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate;<br>astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e non;<br>astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo;<br>Più lacerazioni che interessano i rami anticipati.                         | 60      |
| Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80      |
| Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi. Astoni stroncati                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100     |

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone.

Le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

## VIVAI DI PIOPPI

### Art. 29

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata e

ha inizio: per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;  
per i vivai di due anni, dalle ore 12 del 1 Marzo;

termina alle ore 12 del 15 Novembre.

### Art. 30

La garanzia è prestata con l'applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo, al netto di franchigia, pari 70 % del valore assicurato.

### Art. 31

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:





**Vivaio di un anno da talea (apparato radicale di un anno)**

|    |                                                                                                                        | % Danno |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) | Astoni illesi; qualche lesione alla corteccia.                                                                         | 0       |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 80 cm. dalla base. | 30      |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.                                            | 50      |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno.                                                                                  | 65      |
| e) | Numerose lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre gli 80 cm. dalla base.                        | 100     |

**Vivaio di due anni da talea (apparato radicale di due anni)**

|    |                                                                                                                            | % danno |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) | Astoni illesi; qualche lesione alla corteccia.                                                                             | 0       |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno.                                                          | 40      |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.                                                | 60      |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno.                                                                                      | 80      |
| e) | Numerose lesioni non rimarginate al legno; sveltamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno. | 100     |



## SEZIONE III                    PRODOTTI ERBACEI

### Art. 32

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità causata dalla grandine e, ove previsto, anche il danno di qualità.

La garanzia:

ha inizio                    dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;  
termina                    con la maturazione di raccolta del prodotto e non oltre la normale durata del ciclo produttivo.

La data della semina o del trapianto deve essere indicata **obbligatoriamente** in polizza, così come il tipo di coltura (1° o 2° raccolto); la mancata indicazione di tali dati produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

### Art. 33

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, in deroga a quanto contemplato all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Decorrenza e cessazione della garanzia), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

### Art. 34

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento e trebbiatura del prodotto sul campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società con telegramma od a mezzo fax e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre 3 giorni dalla suddetta data.

### Art. 35

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere obbligatoriamente indicata in polizza la destinazione produttiva: industria conserviera, consumo fresco, seme.

### Art. 36

Per i prodotti :

- ORTICOLI: Melanzane e per le piante di: Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie.
- SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietole rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli.

A deroga dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la denuncia di danno deve **obbligatoriamente** essere comunicata telegraficamente od a mezzo fax alla Direzione della Società entro le 24 ore successive; il mancato rispetto di tale obbligo produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

## CEREALI

### Art.37

La garanzia, fermo quanto previsto, dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Per i **CEREALI AUTUNNO VERNINI** (Grano, Orzo, Avena, Segale, Triticale).

ha inizio                    dalla fase fenologica di levata, almeno il 50% delle piante in tale stadio, e comunque non prima delle ore 12 del 1 Marzo.

termina                    con la maturazione commerciale del prodotto.



per il **RISO**

ha inizio dall'emergenza della piantina, e comunque non prima delle ore 12 del 15 Maggio.  
termina con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il 15 Ottobre.

### Art. 38

#### **CEREALI AUTUNNO VERNINI e RISO**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- Piante morte;
- Piante uncinata o con arricciamento della spiga/pannocchia;
- Piante con asportazioni totali o parziali di spiga/pannocchia;
- Piante con asportazioni di spighette;
- Cariossidi perse o scasellate;
- Lesioni al culmo ed alle foglie;
- Piante con piegatura del culmo.

### **MAIS**

#### Art. 39

Per il mais è obbligatorio indicare:

- la data di semina;
- il tipo di coltura (1° o 2° raccolto);
- la destinazione del prodotto: insilato, granella, da seme, dolce;
- la classe F.A.O. di appartenenza dell'ibrido.

#### Art. 40

La garanzia

- ha inizio dall'emergenza;
- cessa con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre l'intervallo tra emergenza e raccolta prevista per la classe F.A.O. di appartenenza dell'ibrido.

| <b>Classe F.A.O.</b>    | <b>200</b> | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>600</b> | <b>700</b> | <b>800</b> | <b>900</b> |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| emergenza – maturazione | 89         | 96         | 106        | 116        | 121        | 131        | 141        | > 150      |
| gg.                     | 95         | 105        | 115        | 120        | 130        | 140        | 150        |            |

Ai fini della determinazione della durata del ciclo produttivo “semina – raccolta” è da tener presente che l'intervallo:

- “semina – emergenza” ha una durata massima di 10 giorni;
- “maturazione cerosa - maturazione di raccolta” ha una durata massima di 30 giorni

La garanzia copre:

- per i mais da granella, da seme e dolce.

Il periodo è pari alla durata prevista dalla classe F.A.O. di appartenenza dell'ibrido:

- per i mais da insilaggio.

Il periodo è pari alla durata prevista dalla classe F.A.O. di appartenenza dell'ibrido ridotta della durata del periodo “maturazione cerosa - maturazione di raccolta”.



## MAIS DA GRANELLA

### Art. 41

La garanzia riguarda la sola perdita di peso/quantità.

## MAIS DA INSILAGGIO

### Art.42

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

|                                                |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo | 0 | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 18 | 20     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

## MAIS DA SEME

### Art. 43

La garanzia riguarda le coltivazioni di **mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio** e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

La descrizione del prodotto Assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante impollinanti e quelle portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

### Art. 44

Il danno di qualità è riconosciuto solo per **le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e/o seguono la fioritura** e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

|                                                |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo | 0 | 2  | 4  | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

## MAIS DOLCE

### Art. 45

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

|                                                |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coeff. di danno di qualità su prodotto residuo | 0 | 3  | 5  | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60     |



Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

## **TABACCO**

### Art. 46

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

### Art. 47

La garanzia ha inizio ad attecchimento avvenuto e non copre le foglie di trapianto e le prime 6 foglie basali. Il danno complessivo è valutato convenzionalmente (considerando eguali le foglie basali, mediane ed apicali) in base a:

- n.° di piante morte;
- n.° di piante troncate ed alle relative foglie perse;
- alle parti di foglia asportate o da considerarsi tali (sono considerate illese le foglie con asportazioni inferiori al 15%);
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perse (sono considerate tali le foglie con superficie asportata superiore a 85%).

### Art. 48

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di ogni singola foglia CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme del precedente art.47, viene raddoppiato con il limite massimo del 100%.

### Art.49

La garanzia è prestata con l'applicazione, in caso di sinistro, del limite di indennizzo pari all'75% del valore assicurato.

### Art.50

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se il danno è gravissimo e tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione totale o parziale del prodotto con altra coltura;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

### Art.51

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 30 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva. In ogni caso resta convenuto che nella determinazione del danno si deve tener conto del prodotto ottenibile con una razionale cimatura.

### Art.52

Qualora la coltura venga danneggiata in modo gravissimo dalla grandine, la si possa sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società, questa potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di indennizzo; con l'accettazione della predetta somma il contratto si intende risolto.

Nel caso di danno, in cui sia fattibile e conveniente l'esecuzione di pratiche colturali straordinarie per limitare il danno della grandine, e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società, questa potrà nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento indicare la somma offerta a titolo di rimborso per i maggiori oneri sostenuti.



### Art. 53

Fermo quanto previsto dall'art.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa alle ore 12 delle date sotto indicate, sia per la raccolta scalare che per la raccolta unica, secondo gli scaglioni indicati nella seguente tabella:

| Data         | % di prodotto considerato fuori rischio | Varietà di Tabacco      |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 15 Agosto    | 20                                      | Burley                  |
| 30 Agosto    | 20                                      | Bright e altri tabacchi |
| 10 Settembre | 60                                      | Burley                  |
| 20 Settembre | 45                                      | Bright e altri tabacchi |
| 30 Settembre | 100                                     | Burley                  |
| 10 Ottobre   | 100                                     | Bright e altri tabacchi |

## POMODORI

### Art. 54

Fermo quanto previsto dall'art.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina alle ore **12 del 30 Settembre** **Italia settentrionale**  
ore **12 del 20 Settembre** **Italia centro meridionale**  
e comunque non oltre le ore 12 del 115° giorno dal trapianto.

## POMODORI DA INDUSTRIA

### Art. 55

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

## POMODORI DA PELATI

|                                                                                                           | % Danno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.                         | 0       |
| Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.                                                   | 20      |
| Deformazioni leggere, più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo. | 40      |
| Deformazioni medie; lesioni medie al mesocarpo.                                                           | 65      |
| Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo.                                                        | 80      |
| Fiori (*) e frutti distrutti.                                                                             | 100     |



### **POMODORI DA CONCENTRATI ( ed altre trasformazioni conserviere)**

|                                                                                                           | % Danno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e frutti illesi; depigmentazione dell'epidermide.                                               | 0       |
| Lesioni cicatrizzate all'epicarpo; qualche ammaccatura lieve.                                             | 15      |
| Deformazioni leggere; lesioni lievi al mesocarpo; più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo. | 30      |
| Deformazioni medie; lesioni medie al mesocarpo.                                                           | 55      |
| Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo.                                                        | 70      |
| Fiori (*) e frutti distrutti.                                                                             | 100     |

### **POMODORI DA CONSUMO FRESCO**

#### **Art. 56**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                   | % Danno |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide. | 0       |
| Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.                           | 20      |
| Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo.                           | 40      |
| Deformazioni leggere; lesioni lievi al mesocarpo.                                 | 65      |
| Deformazioni medie; lesioni medie al mesocarpo.                                   | 80      |
| Deformazioni gravi; lesioni profonde al mesocarpo; fiori (*) e frutti distrutti.  | 100     |

(\*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

### **COCOMERI E MELONI**

#### **Art. 57**

In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

**Si considera tardivo il prodotto trapiantato successivamente al 20 Maggio.**

#### **Art. 58**

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (\*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

#### **Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni**

|                                                              | % danno |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo. | 0       |
| Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.          | 30      |
| Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.            | 55      |
| Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo.         | 80      |
| Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.    | 100     |



**Cocomeri varietà Sugar Baby e simili (\*\*)**

|                                                                                      | % danno |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e/o frutti illesi.                                                         | 0       |
| Qualche incisione all'epicarpo.                                                      | 10      |
| Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.                                  | 40      |
| Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.                                    | 80      |
| Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo; fiori (*) e/o frutti distrutti. | 100     |

(\*\*) Le varietà simili alla Sugar Baby saranno elencate nell'apposita appendice allegata alla polizza - convenzione.

**Art. 59**

Fermo quanto previsto all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina:

**per le coltivazioni forzate e semi-forzate:**

ore 12 del 15 Agosto per: l'Italia Settentrionale  
ore 12 del 10 Agosto per : l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare

**per le coltivazioni a cielo aperto:**

ore 12 del 31 Agosto per: l'Italia Settentrionale  
ore 12 del 20 Agosto per : l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare

**per le coltivazioni tardive:** ore 12 del 15 Settembre per l'intero territorio nazionale





## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (Fittone)

### Art. 60

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella successiva tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati.

Se la percentuale di defogliazione calcolata è pari o inferiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si utilizza il coefficiente base; se superiore di 5 punti alla classe di defogliazione di riferimento si opta per quello relativo alla classe superiore.

| EPOCA DEL<br>SINISTRO -<br>DECADI | % DI PERDITA SUPERFICIE FOGLIARE |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                                   | <30                              | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|                                   | COEFFICIENTE DI DANNO            |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 1°GIUGNO                          | -                                | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°GIUGNO                          | -                                | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 3°GIUGNO                          | -                                | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 1°LUGLIO                          | -                                | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 2°LUGLIO                          | -                                | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 3°LUGLIO                          | -                                | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 1°AGOSTO                          | -                                | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°AGOSTO                          | -                                | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 12  |
| 3°AGOSTO                          | -                                | 0  | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10  |

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per quanto concerne la metodica di calcolo del coefficiente di danno per perdita di superficie fogliare intermedie a quelle riportate nella sovrastante tabella e del calcolo del relativo danno si rimanda agli esempi relativi al prodotto Actinidia (Art. 3 Condizioni Speciali).

## PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

### Art. 61

A deroga dell'art. 32 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il rischio a carico della Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione,

ha inizio dall'allegazione  
termina alle ore 12 del:

- 15 Settembre:** per l'Italia Settentrionale  
**15 Ottobre:** per l'Italia Centrale  
**15 Novembre:** per l'Italia Meridionale, con esclusione della Sicilia  
**30 Novembre:** per le province della Sicilia



### Art. 62

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                               | % danno |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo. | 0       |
| b) Plurime incisioni all'epicarpo.                            | 10      |
| c) Deformazioni leggere; incisioni lievi al mesocarpo.        | 25      |
| d) Deformazioni medie; incisioni medie al mesocarpo.          | 45      |
| e) Deformazioni gravi; incisioni profonde al mesocarpo.       | 75      |
| f) Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.                | 100     |

## **FAGIOLI**

### Art. 63

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione produttiva dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

## **FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO**

### Art. 64

A deroga dell'art. 32 delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12.00 del 15 Ottobre.

Per ogni partita deve essere indicata, in polizza, la fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).

### Art. 65

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                                 | % danno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Illesi.                                                                                                         | 0       |
| Deformazioni lievi; lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità.                                        | 25      |
| Deformazioni medie; lesioni di media estensione e/o profondità.                                                 | 60      |
| Deformazioni gravi; lesioni di notevole estensione e/o notevole profondità; frutti asportati; frutti distrutti. | 100     |

## **MELANZANE**

### Art. 66

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto Assicurato; a parziale deroga dell'art. 33 delle Condizioni Speciali di Assicurazione gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:



| Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                  | 1° scaglione - 20                                       | 20                                                                                                |
| 120                  | 2° scaglione - 30                                       | 50                                                                                                |
| 135                  | 3° scaglione - 30                                       | 80                                                                                                |
| 150                  | 4° scaglione - 20                                       | 100                                                                                               |

(\*\*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                   | % danno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti.   | 0       |
| Frutti lievemente deformati; percosse all'esocarpo con compressioni leggere.                      | 25      |
| Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie.                        | 50      |
| Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie.                    | 75      |
| Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni interessanti il mesocarpo; fiori e frutti distrutti. | 100     |

## PEPERONI

### Art. 67

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                                                      | % danno |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti.   | 0       |
| Frutti lievemente deformati. Percosse all'esocarpo con compressioni leggere.                                                         | 15      |
| Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.                                                         | 35      |
| Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.               | 60      |
| Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti. | 100     |

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzo mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto Assicurato e comunque entro il **15 Novembre**.





## GARANZIE PLURIRISCHIO

### Art. 72

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, se prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, anche alla perdita di qualità.

La qualità è di tipo convenzionale e calcolata sul prodotto residuo.

## **GARANZIA VENTO FORTE, BURRASCA DI VENTO, URAGANO**

### Art. 73

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

**Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### Art. 74

La garanzia termina venti giorni prima della maturazione di raccolta per tutte le specie e comunque non oltre il 10 ottobre.

## **PRODOTTO UVA – ACTINIDIA**

### Art. 75

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- Asportazione di germogli, parti di germogli;
- Asportazione di grappoli, racemoli, singole bacche;
- Lesioni a carico delle singole bacche.

## **PRODOTTO FRUTTA**

### Art. 76

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle A o B relative all'avversità Grandine (Art. 3 delle Condizioni Speciali di Assicurazione), in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato in polizza.

## **PRODOTTI ERBACEI**

### **CEREALI – RISO**

### Art. 77

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- allettamento con o senza ginocchia tura;
- rottura e/o piegatura dei culmi.

### **MAIS**

### Art. 78

Il danno complessivo è determinato tenendo conto delle rotture dello stocco al di sotto dell'inserzione della spiga.



## PIOPI

### Art. 79

Il danno complessivo è determinato tenendo conto della sola rottura dell'asse principale.

## TABACCO

### Art. 80

Il danno complessivo è determinato tenendo conto dei danni diretti alla foglia; sono esclusi i danni derivanti dalla rottura e dall'inclinazione del fusto.

## COLTURE DA SEME

### Art. 81

La garanzia si intende estesa fino alla pratica colturale di essiccazione in campo per una durata massima di 3 giorni successivi alla estirpazione /raccolta.

## **GARANZIA GELO/BRINA PRIMAVERILE**

### Art. 82

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

**Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

**Quando non diversamente specificato ci si riferisce esclusivamente al Gelo/Brina primaverile.**

### Art. 83

#### **Actinidia e Uva da vino**

La garanzia **Gelo/Brina primaverile**:

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alle ore 12 del 30 Maggio.

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- Distruzione totale o parziale di germogli fertili;
- Distruzione totale o parziale di infiorescenze.

### Art.84

#### **Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine.**

Per le avversità **Gelo/Brina primaverile** la garanzia

decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina alle ore 12 del 30 Maggio.

### Art.85

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:



| Natura delle lesioni                                                                                                                                                                             | Coefficiente di danno |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve.</li></ul>                                                                     | 0                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Placche di rugginosità di media estensione e/o</li><li>• imbrunimento di media estensione.</li></ul>                                                     | 20                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Placche di rugginosità di notevole estensione e/o</li><li>• imbrunimento di notevole estensione e/o</li><li>• cinghiatura di lieve profondità.</li></ul> | 35                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Deformazione media;</li><li>• cinghiatura di media profondità.</li></ul>                                                                                 | 60                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Deformazione grave;</li><li>• cinghiatura di notevole profondità.</li></ul>                                                                              | 80                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Frutti distrutti o mancanti o avvizziti. Fiori destinati alla fruttificazione.</li></ul>                                                                 | 100                   |

**Le lesioni, ove non specificato diversamente, si riferiscono al mesocarpo.**

## **GARANZIA GELO/BRINA AUTUNNALE**

La garanzia gelo/brina autunnale può essere scelta come estensione del gelo/brina primaverile per particolari tipologie di prodotto.

### Art.86

#### **Tabacco**

Per l'avversità **Gelo/Brina autunnale** la garanzia:

decorre dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica e comunque non prima del 15 settembre;

termina alle ore 12 del 10 Ottobre.

La garanzia viene prestata con l'applicazione del limite d'indennizzo pari al 50%, al netto della franchigia, assoluta del 30%. In considerazione della raccolta scalare della coltura il capitale in garanzia per partita è pari al massimo al 50% del valore Assicurato di ogni singolo appezzamento o di quello ottenibile se inferiore.

Il numero di foglie da considerare in garanzia sono tutte le foglie utili, ottenibili e trasformabili in prodotto secco conformemente alle norme comunitarie, con l'esclusione delle sei foglie basali.

La valutazione del danno complessivo convenzionalmente effettuata, considerando

- le foglie con lamina parzialmente danneggiata (sono da considerarsi illese le foglie con superficie danneggiata inferiore al 15%)
- le foglie perse (sono considerate tali le foglie con superficie danneggiata superiore al 60%).

Per la stima del danno il totale delle foglie in garanzia perse o da considerarsi tali a causa del Gelo/Brina va rapportato al totale delle foglie presenti al momento del sinistro nella partita assicurata.



## **GARANZIA SICCA**

### Art.87

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alla media quinquennale del periodo, calcolata sull'arco temporale dei 30 trenta giorni antecedenti la data dell'evento denunciato, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

**Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### Art. 88

La garanzia per tutti i prodotti:

ha inizio: dal 15 Giugno e comunque non prima delle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto;  
termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

### Art. 89

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità. La percentuale di danno si calcola in due fasi distinte:

Fase 1 Calcolo della perdita di produzione.

La perdita di produzione, è calcolata come differenza tra la produzione assicurata (e/o potenzialmente ottenibile se inferiore) e quella realmente ottenuta (calcolata mediante pesate delle produzioni ottenute da piante rappresentative).

Fase 2 Calcolo del danno.

La mancata produzione precedentemente calcolata viene rapportata a quella assicurata (e/o potenzialmente ottenibile se inferiore) ottenendo così la percentuale di danno.

### Art. 90

**Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine.**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto

- del ridotto sviluppo dei frutti;
- dei frutti destinati alla produzione cascolati a seguito dell'evento denunciato;
- dei frutti con dimensioni non idonee alla commercializzazione.

**Uva da vino**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- del ridotto sviluppo dei grappoli;
- del mancato accrescimento delle bacche;
- dell'appassimento delle bacche.

## **GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA**

### Art. 91

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:

- precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% la media quinquennale del periodo calcolate su un arco temporale di **15 quindici giorni** antecedenti la data





- dell'evento denunciato, e/o
- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore antecedenti la data dell'evento denunciato, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate.

### Art. 92

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- della minor allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura;
- del prodotto perso a seguito di asfissia radicale;
- delle lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute alla anomala distensione cellulare (cracking) per l'eccessiva disponibilità idrica.

### Art. 93

**Actinidia, Mele, Pere, Nettarine, Pesche, Albicocche, Susine**

La garanzia:

ha inizio dall'allegazione e comunque non prima delle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto;

termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

### Art. 94

**Uva da vino**

La garanzia per il prodotto Uva da vino è riferita alla perdita di quantità e qualità, CONVENZIONALMENTE calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella relativa alla Garanzia Grandine Codice 402 C.S. / 502 N, dovuta all'insorgenza di marcescenza, quando tale **evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio raccolta** delle diverse varietà di uva da vino.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

### Art. 95

**Colture erbacee**

La garanzia:

ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto;

termina con la maturazione commerciale del prodotto e comunque non oltre il:

- 30 Settembre per il Pomodoro;
- 10 Ottobre per Mais e Soia.

## **GARANZIA ALLUVIONE**

### Art. 96

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. **Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### Art. 97

La garanzia non copre le colture ubicate nei terreni golenali o nelle vasche di espansione dei Fiumi.



Ha inizio: dall'allegazione e comunque non prima delle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto;  
termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 10 Novembre.

### Art. 98

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- del prodotto perso a seguito di asfissia radicale;
- del minor incremento ponderale dovuto a ristagno idrico;
- delle lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute alla anomala distensione cellulare (cracking) per l'eccessiva disponibilità idrica.

## **GARANZIA COLPO DI SOLE**

### Art. 99

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori ai 40° centigradi), che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. **Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### Art. 100

La garanzia  
ha inizio: dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 Giugno;  
termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

### Art. 101

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- del minor incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- delle lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuto perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'esocarpo.

## **GARANZIA ECCESSO DI NEVE**

### Art. 102

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. **Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### Art. 103

La garanzia  
ha inizio: dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 20 Ottobre;  
termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre.



## **GARANZIA SBALZO TERMICO**

### **Art. 104**

Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali **Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### **Art. 105**

La garanzia

ha inizio: dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 Marzo;

termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre.

### **Art. 106**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- della minor allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura;
- del prodotto perso a seguito di cascola dei frutti appena allegati.

## **GARANZIA VENTI SCIROCCALI**

### **Art. 107**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. **Gli effetti di predetta avversità devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.**

### **Art. 108**

La garanzia:

ha inizio: dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 Giugno;

termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 Settembre.

### **Art. 109**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- del minor incremento ponderale per la minor efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.



# ALLEGATI: INFORMATIVA SULLA PRIVACY

## **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY**

---

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, Codice della privacy, (di seguito denominato "Codice") ed in relazione ai dati personali, identificativi e sensibili (di seguito "dati"), richiesti con il presente questionario, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

### **1. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento:

- a. è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b. può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice ed in particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati;
- b. è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (art. 30 del Codice) facenti parte della "catena assicurativa" - ed in particolare distributiva - del settore assicurativo, nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (art. 30 del Codice);

### **3. Natura del conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per l'anticiclaggio, per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, per il Ministero delle Politiche Agricole e gli enti da esso preposti per gestione e controllo delle attività assicurative, ISVAP, ISMEA, etc.);
- b. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri (periti, legali, riassicuratori etc.);
- c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### **4. Conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferire i dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a. nei casi di cui al precedente punto 3, lettere a. e b., comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b. nel caso di cui al punto precedente punto 3, lettera c., non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.



## 5. Comunicazione dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lettera a., o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi tenuto dall'ISVAP ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo: ISVAP, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di revisione legale, Magistratura, Forze dell'ordine, etc.). I dati potranno altresì essere comunicati ai fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi;
- b. inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. B), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti;
- c. i dati possono essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

L'elenco completo di tutti i soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al responsabile del trattamento dei dati (vedi successivo punto 10).

## 6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

## 7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso i Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice.

## 8. Dati sensibili

I dati sensibili raccolti da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana in esecuzione del rapporto contrattuale, verranno utilizzati solo nell'ambito di quanto prescritto dalla autorizzazione n° 5 del 2002 del Garante per la protezione dei dati personali.

## 9. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.



I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento (vedi successivo punto 10) con lettera raccomandata, collegandosi al sito [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it), telefax o posta elettronica.

#### **10. Titolare e responsabile del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Codice è la Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana, nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Poma 42, 20129 Milano - tel. +39 0289693700, fax +39 0273953870.

Per l'esercizio dei diritti il Cliente può anche inviare comunicazioni tramite posta elettronica all'indirizzo: [privacy@assicurazionegrandine.it](mailto:privacy@assicurazionegrandine.it), sito: [www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it).

Il Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, è il Rappresentante Generale per l'Italia ai riferimenti di indirizzo e di comunicazione sopra riportati. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati da Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft – Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, società cooperativa - Sede secondaria italiana, è disponibile presso la sede del titolare.



Via Carlo Poma 42  
20129 Milano  
Tel.: +39 02 89 69 37 00  
Fax: +39 02 73 95 38 70  
[info@assicurazionegrandine.it](mailto:info@assicurazionegrandine.it)  
[www.assicurazionegrandine.it](http://www.assicurazionegrandine.it)



*Società Svizzera d'Assicurazione  
Contro la Grandine, Soc. Coop.  
Sede secondaria italiana, Milano  
AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA*